

Disciplina per il rilascio/rinnovo del riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Ittica volontaria

Articolo 1 Finalità

La Regione Lazio, in attuazione dell'art. 7 della Legge Regionale 17/2015 "Legge di stabilità regionale 2016", riconosce l'attività delle Guardie Giurate Ittiche Volontarie sul suo territorio. Le Guardie Giurate Volontarie perseguono il fine di concorrere, nel territorio della Regione Lazio, alla tutela e alla salvaguardia della fauna ittica ed al controllo dell'attività ittica.

La qualifica di Guardia Giurata ittica è riconosciuta a favore di coloro che sono in possesso di un attestato d'idoneità rilasciato dalla Regione e conseguito a seguito della partecipazione ad uno specifico corso di formazione e al superamento di un esame finale ai sensi dell'art. 42 della L.R. 87/90.

La figura della Guardia Ittica Volontaria è contemplata nel Testo Unico sulla Pesca R.D. 8 ottobre 1931 n° 1604. La nomina delle Guardie Ittiche avviene secondo quanto sancito dall'art. 138 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) che stabilisce i requisiti di cui essere in possesso per diventare Guardie Particolari Giurate (GPG). Ai sensi dell'art. 31 R.D. 1604/31, dette G.P.G. hanno funzioni di Polizia Giudiziaria. Il servizio svolto dalle Guardie Ittiche Volontarie deve intendersi circoscritto nell'ambito delle competenze e delle funzioni disciplinate dalla L.R. 87/90 e dalla L.R. 16/95: "Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio".

Il servizio di vigilanza delle Guardie Giurate Volontarie dovrà essere svolto in sinergia con le altre forze dell'ordine attraverso una posizione collaborativa, ausiliaria e subordinata rispetto ai compiti dei soggetti pubblici deputati in via primaria all'accertamento ed alla repressione degli illeciti in materia ittica.

La Regione Lazio, tramite la presente Disciplina, determina le modalità per l'attribuzione e il rinnovo della qualifica di "guardia ittica volontaria" ai cittadini, che hanno compiuto il 18° anno di età, disposti a prestare attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte e che, avendone i requisiti, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica.

La Regione Lazio provvederà tempestivamente a dare informazioni dei procedimenti conclusivi del riconoscimento e delle convalide biennali della qualifica di Guardia Ittica Volontaria al Comando degli Agenti Provinciali e, in ossequio a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 163 del D. Lgs. n.112/98, all'autorità di Pubblica Sicurezza; per quelli conseguenti all'art. 22 della Legge 963/65 anche al Capo del Compartimento Marittimo.

La presente disciplina regola, altresì, l'attività di vigilanza delle guardie volontarie stesse il cui coordinamento spetta alla Regione Lazio.

Articolo 2 Poteri e Compiti

Le guardie Giurate Volontarie, possono compiere tutti gli atti di accertamento previsti dall'art. 13 della Legge 24/11/1981 n. 689 redigendo i conseguenti verbali per le violazioni alla normativa che regola l'attività della pesca.

Di seguito si elencano compiti e funzioni che le guardie Ittiche Volontarie assolvono:

- svolgere attività di vigilanza ittica nelle acque interne del territorio regionale, segnalare alla regione Lazio stati di criticità della fauna ittica, collaborare alle attività di ripopolamento ittico e promuovere informazione ambientale attinente a corsi d'acqua e specchi lacustri;
- effettuare l'attività di vigilanza ittica, procedendo agli accertamenti degli illeciti amministrativi, redigendo verbali di accertamento di violazione e comminando sanzioni pecuniarie, per infrazione a disposizioni di legge, regolamenti e ordinanze in materia di protezione del patrimonio ittico.

Articolo 3 **Obblighi**

1. Le Guardie Ittiche dovranno attenersi alle prescrizioni di seguito indicate:

1) indossare il distintivo ed eventualmente l'uniforme preventivamente approvati dall'Ufficio della Questura ai sensi degli artt. 230 e 254 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S..

Qualsiasi modifica o integrazione agli stessi deve essere preventivamente sottoposta alla relativa autorizzazione;

2) i distintivi già approvati o che verranno proposti per l'approvazione dovranno riportare la dicitura "Associazione di volontariato";

3) fregi/mostrine/gradì che risultino simili a quelli già in uso alle Forze dell'Ordine non possono essere utilizzati;

4) i tesserini ad uso interno non dovranno riportare diciture relative a qualifiche giuridiche poiché in contrasto con la normativa. Infatti le funzioni attribuite dalla legge ai predetti operatori volontari possono essere esercitate dagli stessi direttamente ed esclusivamente quando siano adibiti in servizio;

5) la denominazione dell'Associazione dovrà essere riportata nella sua interezza nei distintivi col divieto di utilizzare termini che possano indurre i soggetti terzi a convincimenti errati circa le reali funzioni da essi esercitate;

6) in caso di accertata violazione alle normative vigenti che comportino le applicazioni di sanzioni penali, redigere gli atti secondo quanto previsto dalla legge, trasmettendo quanto di competenza, all'Autorità Giudiziaria e all'Area Decentrata Agricoltura territorialmente competente;

7) svolgere l'attività solo ed esclusivamente se autorizzati dalla rispettiva Associazione e se muniti dell'Ordine di Servizio sottoscritto dal Responsabile della relativa Associazione attenendosi alle disposizioni impartite, secondo le priorità di vigilanza;

8) compilare regolarmente al termine della propria attività il Foglio di Servizio/Rapporto, curando la relativa trasmissione al Responsabile della propria Associazione che invierà un prospetto riassuntivo all'Area Decentrata Agricoltura di competenza con cadenza almeno bimestrale segnalando nell'immediato fatti di particolare rilievo;

9) poter offrire la propria disponibilità durante il servizio ad eventuali richieste di supporto al Corpo della Polizia provinciale e della Città Metropolitana di Roma Capitale in un'ottica di leale e reciproca collaborazione;

10) mantenere un comportamento decoroso improntato a criteri di correttezza e riservatezza nei confronti degli utenti osservando il segreto d'ufficio ed istruttorio come previsto per i Pubblici Ufficiali ed evitare controversie e discussioni che possano inficiare il regolare svolgimento delle funzioni. Qualificarsi ed identificarsi sempre all'inizio di ogni controllo, anche mediante l'esposizione di distintivi dell'Associazione riportanti il rispettivo numero di matricola idoneo a riconoscere l'agente accertatore;

11) partecipare ai corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'ARSIAL (per conto della Regione Lazio) o da enti di formazione riconosciuti e concordati con le associazioni;

12) garantire un minimo di 20 servizi ogni biennio, fatti salvi i casi di prolungata malattia giustificata.

Articolo 4

Divieti

1. Durante l'espletamento del servizio è fatto divieto di:

- 1) esercitare contestualmente altri tipi di vigilanza volontaria;
- 2) utilizzare illegittimamente uniformi, fregi, distintivi, apparati acustici e luminosi (dispositivi acustici supplementari di allarme e dispositivi supplementari di segnalazione visiva blu, gialla o arancione ex artt. 177-151, comma 1, p-septies del codice della strada), segnali distintivi ecc...; è vietato, altresì, l'utilizzo della paletta segnaletica di intimazione all'alt ex art. 12 del Codice della Strada al fine precipuo di impedire qualsiasi confusione fra vigilanza privata e organi pubblici in servizio di polizia;
- 3) divulgare notizie inerenti al servizio, alle pratiche, ai procedimenti ed ai compiti assegnati nonché alle generalità e ai dati di persone sottoposte a provvedimenti;
- 4) denigrare e offendere qualsiasi persona fisica e/o giuridica comunque collegata al Servizio di Vigilanza, nonché, più in generale, porre in essere comportamenti non consoni ai doveri derivanti dalla funzione esercitata;
- 5) svolgere il servizio di vigilanza ittica in tenuta armata non implicando questo uno specifico obbligo di esposizione al rischio dell'incolumità personale (Questura di Roma Div.III - Mass.C.3 n.004059, 05.05.2008).

Articolo 5

Requisiti

Per potere svolgere nel territorio della Regione Lazio attività di vigilanza volontaria occorre:

- 1) essere cittadino italiano e residente nel territorio della Regione Lazio;
- 2) avere raggiunto la maggiore età;
- 3) essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo; requisito valido anche per chi abbia conseguito la licenza elementare anteriormente al 1962 facendo salvi i diritti acquisiti sotto la disciplina previgente;
- 4) non aver subito condanna penale, anche non definitiva, né di avere procedimenti penali in corso di qualunque genere e natura e né di aver usufruito dell'art. 162 e 162/bis del C.P. e artt. 444 e 445 del C.P.P.;
- 5) essere in possesso dell'idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività di Guardia Giurata Volontaria accertata dalla ASL;
- 6) essere iscritti ad un'Associazione avente sede nella Regione Lazio il cui statuto abbia come espressa finalità azioni di controllo e tutela dell'ambiente;
- 7) possedere i requisiti previsti dall'art. 138 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 773/31;
- 8) ottenere la Determinazione dirigenziale del Direttore della Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca di nomina di Guardia Ittica Volontaria.
Per ottenere l'atto di nomina occorre obbligatoriamente:
 - aver partecipato ai corsi di preparazione tenuti, dall'ARSIAL (per conto della Regione Lazio) o da enti di formazione riconosciuti. I contenuti dei corsi devono rispettare quanto stabilito in proposito dalla Regione con successivo atto Dirigenziale. I destinatari delle azioni formative sono gli iscritti alle Associazioni di volontariato aventi sede nella Regione Lazio il cui statuto abbia come espressa finalità azioni di controllo e tutela dell'ambiente;
 - aver superato l'esame di abilitazione sostenuto dinanzi all'apposita commissione regionale, che rilascia l'attestato di idoneità;
- 9) ottenere la tessera di riconoscimento munita di fotografia e contenente:
 - il numero di iscrizione al Registro delle Guardie tenuto presso la Regione Lazio;
 - l'Associazione di appartenenza;

- i dati anagrafici;
- il periodo di validità e gli estremi dell'atto amministrativo di rilascio e rinnovo.

La tessera di riconoscimento è di proprietà della Regione Lazio e dovrà essere tenuta sempre in buono stato di conservazione, nonché restituita ove richiesta dai competenti uffici. In caso di smarrimento dovrà essere presentata tempestiva denuncia all'autorità competente, e la Regione Lazio provvederà alla riemissione del tesserino di riconoscimento ove ne ricorrano i presupposti.

- 10) dotarsi di uniforme e distintivi di riconoscimento univoci a cura e a spese dell'Associazione cui aderisce il personale con qualifica di Guardia Ittica Volontaria che svolge attività di vigilanza.

Le associazioni sono tenute a comunicare all'ufficio regionale competente eventuali inidoneità psicofisiche sopraggiunte che limitino l'operatività necessaria all'espletamento del servizio.

La nomina, ha validità biennale, fatta salva la revoca anticipata nel caso in cui vengano a cessare i requisiti previsti e sussistenti all'atto del rilascio o del rinnovo.

La Regione Lazio è esente da qualsiasi obbligo per eventuali infortuni patiti da guardie volontarie e da ogni responsabilità per danni causati a terzi o durante lo svolgimento del servizio ed i trasferimenti per raggiungere i luoghi e farne ritorno.

Articolo 6

Corsi obbligatori di formazione

Le aspiranti guardie giurate addette a concorrere alla vigilanza in materia di pesca, devono frequentare corsi obbligatori di formazione e/o aggiornamento organizzati dall'ARSIAL (per conto della Regione Lazio) o da enti di formazione riconosciuti, i cui contenuti saranno definiti con successivo atto dirigenziale.

Articolo 7

Commissione regionale guardia Ittica

La guardie giurate addette a concorrere alla vigilanza in materia di pesca, devono conseguire un giudizio di idoneità rilasciato da un'apposita commissione regionale così composta:

- Direttore regionale Agricoltura o suo delegato che la presiede;
- un funzionario, esperto in materia di pesca, dell'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio;
- un funzionario dell'ARSIAL esperto nella tutela del patrimonio ittico e nella valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura;
- un esperto in materia di sanzioni amministrative.

Funge da segretario un istruttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo rurale, caccia e pesca.

Articolo 8

Iter amministrativo

1. La richiesta per il riconoscimento della qualifica di Guardia Ittica Volontaria deve essere avanzata alle Aree Decentrate Agricoltura territorialmente competenti in riferimento alla residenza anagrafica dell'aspirante guardia, dall'Associazione alla quale aderisce il richiedente;

2. La richiesta deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'associazione o dell'organizzazione e dal soggetto per il quale si chiede il riconoscimento. La stessa deve contenere i dati anagrafici dell'aspirante guardia giurata;
3. Alla richiesta devono essere, altresì, allegati:
 - una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nella quale l'aspirante guardia giurata dichiara, sotto la propria responsabilità, di possedere i requisiti di cui all'art. 5, punti nn. 1), 2), 3) e 4);
 - la certificazione di cui al punto n. 5);
 - l'attestato di idoneità, o copia conforme all'originale dello stesso, rilasciato dalla Regione a seguito del superamento dell'esame.

Il Direttore della Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, al termine dell'istruttoria, adotta la Determinazione di nomina della Guardia ittica volontaria che è valido su tutto il territorio Regionale e successivamente rilascia apposito documento personale, attestante il riconoscimento della nomina a Guardia Ittica Volontaria. Tale documento ha una validità di anni sei dalla data del rilascio, ferma restando la necessità di effettuare le convalide del tesserino stesso ogni due anni (rinnovi biennali). Lo stesso documento verrà sostituito alla scadenza.

Articolo 9

Rinnovo della nomina a Guardia Ittica Volontaria

1. La richiesta di rinnovo dell'atto di nomina a Guardia Ittica Volontaria deve essere avanzata alle Aree Decentrate Agricoltura territorialmente competenti in riferimento alla residenza anagrafica della guardia, dall'Associazione alla quale la stessa aderisce, a firma del Suo Presidente. Alla richiesta deve essere allegata una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 su modello predisposto dalla Regione Lazio, nella quale la Guardia Ittica Volontaria, sotto la propria personale responsabilità, dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale;
2. La Regione Lazio provvede al rinnovo dell'atto di nomina a Guardia Giurata tramite l'adozione di una Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, previo espletamento di relativa istruttoria, tesa a verificare la permanenza dei criteri di legittimità nonché che siano state rispettate le seguenti ulteriori condizioni:
 - a) non avere commesso violazioni alla L.R. 87/90 e alla L.R. 16/95 e a provvedimenti regionali in materia ittica;
 - b) aver svolto un numero minimo di 20 servizi per biennio;
 - c) aver svolto con perizia i compiti affidati dalla legge (in particolare nella compilazione dei verbali di accertamento delle infrazioni);
 - d) aver tenuto un comportamento consono, nel rispetto del ruolo di pubblico ufficiale;
 - e) aver frequentato corsi di aggiornamento professionale obbligatori tenuti dall'ARSIAL (per conto della Regione Lazio) o da enti di formazione riconosciuti;
 - f) aver acquisito parere favorevole da parte del Comandante del Corpo di Polizia della Città Metropolitana di Roma Capitale, o suo delegato, e dal Comandante della Polizia provinciale o suo delegato, nel caso delle altre Province, in merito al rispetto delle condizioni sopra riportate.

Articolo 10

Registro delle Guardie Ittiche Volontarie

1. E' istituito presso la Regione Lazio, il Registro delle Guardie Ittiche Volontarie nel quale vengono annotati:
 - a) i dati anagrafici delle Guardie stesse;
 - b) gli estremi dell'Atto di Nomina e di Rinnovo;

- c) l'Associazione alla quale la Guardia è iscritta;
- d) i titoli ed i corsi di formazione e/o aggiornamento frequentati;
- e) il numero dei servizi prestati;
- f) il numero della tessera di riconoscimento;
- g) il periodo di validità del rinnovo;
- h) altre notizie quali eventuali sospensioni dall'attività, cambiamenti di Associazione di appartenenza ed ogni altra informazione ritenuta di rilievo.

2. Il registro di cui al presente articolo sarà tenuto in formato elettronico e sarà reso pubblico esclusivamente limitatamente al nome, cognome, numero di matricola ed Associazione di appartenenza.

Articolo 11

Contingente ammesso sospensione e revoca riconoscimento qualifica.

Il contingente numerico degli addetti al servizio di vigilanza ittica volontaria non potrà essere superiore all'1,5% delle licenze di pesca totali rilasciate.

Il coordinamento delle Guardie Ittiche Volontarie è esercitato nelle forme e nei modi che derivano dalla attuazione della DGR n. 414/2016.

La Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca disporrà, su proposta del Comando della Polizia Provinciale o Comando Polizia locale della Città metropolitana di Roma Capitale o di ogni altra Autorità di controllo:

- la sospensione temporanea dal servizio di guardia ittica volontaria, condizionandone il rinnovo alla partecipazione di corsi di aggiornamento, per coloro che non si mostrassero all'altezza del compito assunto con particolare riferimento alla composizione del verbale di riferimento;
- la revoca definitiva del decreto di guardia ittica volontaria nei confronti di coloro che si mostrassero gravemente e recidivamente inadempienti o mostrassero delle carenze comportamentali tali da compromettere il buon andamento del servizio (illeciti amministrativi e penali).

Articolo 12

Controlli

1. Il controllo sull'operato delle Guardie Ittiche Volontarie viene attuato dal Corpo degli Agenti Provinciali, sia sotto il profilo comportamentale che della funzionalità, mirato essenzialmente a considerare l'efficienza e l'efficacia dell'attività di vigilanza svolta nel campo della tutela della fauna ittica.
2. Il controllo sulle dichiarazioni rese, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, in sede di autocertificazione è effettuato d'ufficio dalla Regione Lazio.

Articolo 13

Disposizioni finali e transitorie

I Decreti rilasciati dalle Province o dalla Città metropolitana di Roma Capitale prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare, sono validi sino alla scadenza del Decreto stesso o alla validità biennale. Coloro che sono in possesso di un attestato di idoneità a guardia ittica volontaria rilasciato a suo tempo dalla Provincia o dalla Città metropolitana di Roma e non hanno l'atto di nomina a guardia ittica volontaria, possono richiedere il riconoscimento di tale qualifica alla Regione Lazio.

Il Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca con successivi atti provvederà, laddove necessario, a dare attuazione alla presente disciplina.